

#### Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali

# REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA (CLASSE LM-13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE) (Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 1931 del 25 Luglio 2025)

#### Art. 1- Premessa e contenuto

- 1. È attivato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell'Università degli Studi di Messina, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, secondo la vigente normativa di Ateneo.
- 2. Il corso appartiene alla Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale ed ha durata di cinque anni per complessivi 300 crediti ed è abilitante all'esercizio della professione di farmacista, ai sensi della legge n. 163/2021 e del D. I. n. 651 del 5/7/2022.
- 3. Il corso è ad accesso libero.
- 4. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea in accordo con il Regolamento didattico di Ateneo, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
- 5. È consentita la contemporanea iscrizione ad un altro corso di laurea oppure corso di laurea magistrale, anche in altro Ateneo, Scuola o Istituto superiore ad ordinamento speciale purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i due corsi di studi non appartengano alla stessa classe;
- i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, ovvero si differenzino per un numero crediti formativi universitari (CFU) almeno pari ai due terzi del totale di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.
- il secondo corso di studi non presenti obblighi di frequenza.
- nel caso di contemporanea iscrizione ad un corso di studi a numero programmato è necessario che il richiedente si trovi in posizione utile nella graduatoria.
- 6. È altresì consentita la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione e di master ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, purchè si sia in possesso dei titoli necessari per l'ammissione ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 1-bis - Presupposti per la contemporanea iscrizione al Corso di Studi

1. Il presente articolo disciplina la contemporanea iscrizione a due corsi di studio. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione al corso di studi in Farmacia, al fine di valutare l'oggettiva differenziazione dei due percorsi formativi, il Consiglio di corso di studio considera i settori scientifico disciplinari attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative presenti nell'offerta didattica programmata ed i relativi CFU.

La valutazione della differenziazione verrà effettuata secondo le modalità e la tempistica riportate nel comma 2.

- 2. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione, il Consiglio di corso di studio con il supporto della competente segreteria amministrativa del corso farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai settori scientifico disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due corsi di studio. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.
- 3. Per le finalità di cui al comma 2, all'atto della richiesta di contemporanea iscrizione lo studente presenta il piano di studi completo per tutti gli anni di corso di entrambi i corsi di laurea. In questa fase lo studente può non operare la scelta delle attività autonomamente scelte dallo studente (TAF D).
- 4. La verifica di oggettiva differenziazione dei due corsi di studio da parte del Consiglio di corso di studi sarà positiva se la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai settori scientifici disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due corsi di studio è maggiore o uguale ai due terzi della somma dei CFU previsti per le suddette attività nel corso di studi in Farmacia.
- 5. Qualora la verifica di cui al comma 4 sia negativa, il Consiglio di corso di studi delibera sulla non ammissibilità della richiesta.
- 6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4, il Consiglio di corso di studi farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle "altre attività formative" associate ai settori scientifico disciplinari presenti nella Didattica Programmata dei due corsi di studio fermo restando che in questa fase rientrano integralmente nella differenziazione tutti i CFU associati a:
- attività di tirocinio formativo e orientamento;
- attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali;
- attività di tirocinio pratico valutativo;
- laboratori associati a specifici settori scientifico disciplinare;
- prova finale;

poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso e non spendibili per l'altro corso di studi.

7. La valutazione complessiva ai ini dell'ammissibilità della contemporanea iscrizione si ottiene sommando i risultati delle verifiche di cui al comma 4 e al comma 6. La verifica è positiva se la somma dei due valori risulta maggiore o uguale ai due terzi del numero di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.

8. Solo dopo l'esito della verifica di cui al comma 7, il Consiglio di corso di studi delibera con motivazione sull'accettazione dell'istanza.

#### Art. 1-ter - Verifica del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione

- a. La verifica annuale del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione al corso di studi in Farmacia, prevista dalla vigente normativa, è effettuata dalla segreteria amministrativa del corso e risulta assolta in assenza di modifica dei piani di studio.
- b. In caso di eventuale modifica di uno o entrambi i piani di studio che coinvolga le attività di base, caratterizzanti o affini o integrative o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento in ingresso, lo studente deve presentare apposita istanza al Consiglio di corso di studi affinché quest'ultimo possa operare un nuovo controllo in merito alla necessaria differenziazione di cui all'art. 1 bis, comma 4.
- c. Solo dopo l'esito positivo del nuovo controllo il Consiglio di corso di studi delibera sulla modifica del piano di studi e l'eventuale modifica sarà operata direttamente dalla segreteria amministrativa del corso.
- d. Per l'inserimento nel piano di studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), o per una successiva modifica delle suddette attività di TAF D, lo studente deve presentare apposita istanza al competente Consiglio di corso di studi per la successiva deliberazione.

#### Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia è abilitante all'esercizio della professione di farmacista e ha come obiettivo principale quello di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per formare professionisti dotati di solide basi scientifiche necessarie per operare in campo sanitario, quali esperti del farmaco e dei prodotti per la salute (cosmetici, dietetici e integratori nutrizionali, prodotti erboristici, dispositivi medici, etc.), svolgendo un cruciale ruolo di collegamento tra paziente, medico e strutture del servizio sanitario nazionale.

Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale in Farmacia contemplano le nuove funzioni professionali tracciate a livello nazionale e comunitario e individuate anche attraverso la consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi o delle professioni, che prevedono informazione ed educazione sanitaria della popolazione, assistenza domiciliare integrata, analisi di prima istanza, appropriatezza nell'utilizzo dei medicinali, pharmaceutical care, gestione imprenditoriale della farmacia, deontologia professionale.

Per raggiungere tali obiettivi formativi, il corso di laurea magistrale in Farmacia è strutturato in modo da consentire allo studente un apprendimento progressivo, che parte dalle discipline di base e si completa, integrandosi, con quelle caratterizzanti e con un idoneo tirocinio professionale pratico-valutativo (TPV) comprendente contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista. Ciò consente, oltre ad una progressione graduale e costante nell'apprendimento, di acquisire conoscenze e competenze multidisciplinari finalizzate alla formazione del Laureato magistrale in Farmacia.

Nell'ambito dell'area delle attività formative di base inerenti le discipline Matematiche, Fisiche, Informatiche e Statistiche lo studente dovrà acquisire gli elementi di fisica e di calcolo matematico e statistico indispensabili per la comprensione delle altre discipline del corso, mentre nell'area delle attività formative inerenti le discipline Chimiche acquisirà le conoscenze relative alla struttura atomica della materia, ai legami chimici, alla reattività, all'equilibrio chimico, ai principi fondamentali della chimica organica e della chimica analitica, necessari per affrontare lo studio delle discipline caratterizzanti il profilo professionale. Per quanto riguarda l'area delle attività formative inerenti le discipline Biologiche lo studente dovrà conoscere gli aspetti fondamentali della biologia cellulare e molecolare, dell'anatomia macro- e microscopica degli organi e degli apparati del corpo umano, dei meccanismi fisiologici della vita di relazione e della vita vegetativa dell'uomo, della biologia dei vegetali superiori in quanto fonti di molecole biologicamente attive. Nell'ambito delle Discipline Mediche ed in quelle ed affini o integrative lo studente deve conoscere e comprendere la biologia dei microorganismi, da un punto di vista cellulare, genetico e metabolico, la loro patogenicità, l'igiene, l'epidemiologia e la profilassi delle principali malattie, nonché l'eziologia e i meccanismi patogenetici delle malattie umane oltre ad elementi di terminologia medica.

#### Art. 3 - Profili professionali di riferimento

1. Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia sono quelli della professione di Farmacista, il quale, ai sensi della direttiva CEE 85/432 e successive modifiche introdotte dalle Direttive 2005/36/CE 2013/55/CE e della Legge n. 163/2021, è autorizzato all'esercizio delle seguenti attività:

- provvedere alla conservazione e dispensazione controllata delle specialità medicinali e distribuzione dei prodotti per la salute e dei dispositivi medici;
- provvedere alla preparazione, controllo e dispensazione di preparati galenici officinali e magistrali;
- fornire informazioni e chiarimenti riguardo a: conservazione, contenuto, attività terapeutica, posologia, modalità e tempi di somministrazione, effetti collaterali dei medicinali dispensati, inclusi i nuovi farmaci biologici, farmaci di automedicazione, fitoterapici, presidi medici.
- segnalare reazioni avverse ai medicinali ed eventi avversi a questi riconducibili.
- fornire informazioni e chiarimenti sul corretto utilizzo degli integratori alimentari ed effettua una corretta informazione in ambito nutrizionale.
- fornire al paziente informazioni corrette al fine di migliorarne la salute e favorire la prevenzione.
- partecipare a progetti di educazione sanitaria e promozione dei corretti stili di vita.
- instaurare rapporti di collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia e con i professionisti delle Strutture sanitarie con i quali interagisce.
- gestire nuovi servizi (partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata; prenotazione visite ed esami; etc.) che rispondono alle necessità della popolazione.
- erogare servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia, secondo linee guida e percorsi diagnosticoterapeutici.
- gestire prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
- - partecipare ai servizi di assistenza domiciliare integrata.

Il Farmacista svolge la propria attività professionale prevalentemente presso:

- Farmacie aperte al pubblico
- Farmacie ospedaliere
- Servizi Farmaceutici territoriali del Servizio Sanitario Nazionale
- Industrie farmaceutiche, cosmetiche ed alimentari

Il corso prepara alla professione di (codice ISTAT)

- Farmacologi (2.3.1.2.1)
- Farmacisti (2.3.1.5.0)
- Chimici informatori e divulgatori (2.1.1.2.2)

#### Art.4 -Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

- 1. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
- 2. La verifica della preparazione iniziale (ex art. 6, comma 1 del D.M. 270/04) viene effettuata mediante TOLC-CISIA o equivalenti. La tipologia di TOLC, le sezioni disciplinari valutate, e le soglie minime di superamento della verifica sono pubblicate nell'apposita pagina del sito di Ateneo "TOLC-Test on Line CISIA".
- 3. Nel caso di mancato superamento della verifica saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso. Le modalità di recupero delle eventuali carenze nella preparazione iniziale sono rese note nell'apposita sezione della succitata pagina del sito di Ateneo. In caso di mancato assolvimento degli OFA, lo studente sarà iscritto al primo anno ripetente.

#### Art. 5 - Organizzazione Didattica

- 1. Il corso di laurea in magistrale a ciclo unico in Farmacia è organizzato in un unico curriculum.
- 2. Fanno parte integrante del presente Regolamento l'Ordinamento Didattico (**Allegato 1**) e la Didattica Programmata, (**Allegato 2**) approvata annualmente con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a di immatricolazione.
- 3. L'Ordinamento Didattico (Allegato 1) è l'atto istitutivo del corso di studio, approvato dal Ministero, che definisce la tipologia di crediti che devono essere acquisiti nei diversi settori scientifico disciplinari per conseguire il titolo con valore legale nella classe (LM-13 Farmacia e Farmacia industriale). L'Ordinamento Didattico può essere modificato dall'Ateneo previa richiesta al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), e solo dopo approvazione da parte del MUR viene adottato e rimane in vigore ino alla successiva eventuale modifica da realizzare con le stesse modalità.
- 4. La Didattica Programmata (Allegato 2) è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento, prima, e dall' Ateneo successivamente e sviluppa l'Ordinamento Didattico

nell'insieme nelle singole attività formative che costituiscono il corso di studi per l'intero percorso di studi con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a di immatricolazione.

- 5. Nella Didattica Programmata sono definite:
- l'elenco delle attività formative proposte e degli insegnamenti suddivisi per anno di corso e la loro, eventuale organizzazione in moduli;
- il settore scientifico disciplinare oppure i settori scientifici disciplinari, nel caso di insegnamenti integrati, associati a ciascuna attività formativa;
- i CFU assegnati a ciascuna attività formativa compresa la prova finale;
- la tipologia (lezione, esercitazione in aula, esercitazione in laboratorio, tirocinio praticovalutativo, attività didattiche professionalizzanti in presenza del docente) e il numero di ore da erogare per ciascuna attività formativa;
- le eventuali propedeuticità.
- 6. Annualmente viene predisposta e approvata la Didattica Erogata che contiene il complesso di tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, del semestre di erogazione, della relativa copertura di docenza, la tipologia e il numero di ore di didattica da erogare. La Didattica Erogata è consultabile sul sito istituzionale del corso di studi.
- 7. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Relativamente all'attività del tirocinio pratico valutativo (TPV), ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del DM 1147 del 10/10/2022, 1 CFU corrisponde a 30 ore. Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per lezioni seminariali, lezioni in laboratorio, esercitazioni in aula ed esercitazioni individuali in laboratorio.
- 8. I syllabi cioè i programmi dettagliati di ciascuno degli insegnamenti impartiti nel corso di studi, nel quale il docente esplicita gli obiettivi formativi del corso, i prerequisiti, i contenuti del corso, i metodi didattici, le modalità di verifica dell'apprendimento ed i materiali didattici sono consultabili sul sito istituzionale del corso di studi.
- 9. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, organizzato in due semestri, e degli esami di laurea, sulla base del Calendario di Ateneo, sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali.

#### Art. 6 - Obblighi di frequenza

- 1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Sono consentite assenze per non più del 50 % delle ore di didattica prevista per ogni attività formativa. Nel caso di insegnamenti integrati sono consentite assenze nel singolo modulo per non più del 50% delle ore assegnate. Sono consentite assenze per non più del 30 % delle ore di didattica prevista per esercitazioni individuali in laboratorio.
- 2. Nel caso in cui lo studente non abbia potuto frequentare, per comprovata e documentata necessità, una o più discipline nella misura prevista dal comma 1 del presente articolo, potrà presentare un'istanza per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle discipline interessate. L'istanza verrà valutata dal Consiglio del Corso di Laurea in Farmacia.

- 3. Il docente è tenuto ad acquisire le frequenze all'inizio di ogni lezione attraverso l'applicazione App Unime Funzionalità Rilevazione Frequenze o con modalità telematiche equivalenti stabilite dall'Ateneo. Il docente può avviare una verifica delle presenze fino alla fine di ogni lezione. La rilevazione equivale ad attestazione della frequenza.
- 4. La modalità di recupero delle frequenze per ciascuna attività formativa o modulo, nel caso di insegnamenti integrati, sono comunicate dal docente titolare agli studenti, all'inizio del corso, ed al Coordinatore del corso di laurea affinché se ne dia visibilità sul sito istituzionale del corso di laurea.
- 5. Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza in una o più attività formative entro il 31 dicembre successivo all'anno accademico di corso, viene iscritto come ripetente al medesimo anno di corso.

#### Art. 7 - Propedeuticità

1. Sono previste le propedeuticità dettagliate nella tabella allegata alla Didattica Programmata (Allegato 2).

#### Art. 8 - Piano di studi

- 1. Ai fini del conseguimento del titolo, lo studente è tenuto annualmente a compilare mediante procedura informatica il proprio piano di studi ovvero indicare le attività formative che intende seguire nell'a,a, di iscrizione.
- 2. La scelta può essere effettuata fra gli insegnamenti presenti nella Didattica Programmata del corso di laurea, nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Tutti gli insegnamenti selezionati nella compilazione del piano saranno poi riportati nel libretto dello studente, consultabile online nella propria area riservata.
- 3. Il piano di studi compilato secondo il suddetto comma 2 non è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di corso di laurea.
- 4. Il piano di studi va compilato sulla piattaforma UniME ESSE3 entro il 31 gennaio dell'anno accademico di iscrizione.

#### Art. 9 - Attività a scelta dello studente

1. Le attività a scelta dello studente, a cui sono associati crediti formativi, comprendono attività formative ovvero attività organizzate o previste dall' Ateneo al fine di assicurare la più ampia formazione culturale e professionale degli studenti e favorire la flessibilità dei percorsi formativi.

I crediti per attività a scelta dello studente possono essere così conseguiti:

a) attraverso esami relativi ad insegnamenti attivati nell'Ateneo autonomamente scelti dallo studente. I contenuti dei corsi scelti dallo studente devono essere differenti dai contenuti

dei corsi curriculari. Il docente titolare dell'attività scelta, qualora ne ravveda le condizioni, è tenuto a verificare la differenziazione dei contenuti dell'attività scelta con le attività curriculari presenti nella carriera dello studente e nel caso di significativa sovrapposizione è autorizzato a non far sostenere l'esame ed a dare comunicazione al Coordinatore del corso;

- b) attraverso attività culturali di Ateneo proposte da docenti e/o da strutture dell'Ateneo e/o da Associazioni studentesche iscritte all'Albo e sottoposte ad approvazione degli Organi Collegiali di Ateneo cui spetta l'assegnazione di CFU. Nella fattispecie rientrano: seminari e/o visite guidate purchè non svolti nell'ambito di attività in aula, convegni, manifestazioni delle arti audiovisive e sceniche;
- c) attraverso attività culturali di interesse del corso di studi e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo e/o da Associazioni studentesche iscritte all'Albo al corso di studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti. Le attività culturali inerenti manifestazioni delle arti audiovisive e sceniche, ancorchè di interesse del corso di studi e/o del Dipartimento devono essere approvate dagli Organi Collegiali.
- 2. Le iniziative promosse dall'Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di corso di studio, previa presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di crediti formativi nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.
- 3. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) e c) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.
- 4. Lo studente che scelga di conseguire i crediti per attività a scelta attraverso la modalità di cui al comma 1 lett a) è tenuto ad individuare gli insegnamenti all'atto della compilazione del piano di studi e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico di iscrizione. Successivamente al predetto termine non è consentita la sostituzione delle attività scelte dallo studente.

#### Art. 10 - Esami e altre verifiche del profitto

- 1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine del periodo di erogazione delle attività, secondo modalità pubblicate nei syllabi degli insegnamenti consultabili sul sito istituzionale del corso di studi.
- 2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il

supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

- 3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici e ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.
- 4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo.
- 5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dallo svolgimento della prova precedente.
- 6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente, sono considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
- 7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
- 8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurriculari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
- 9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.

#### Art. 11 - Anticipo esami di profitto.

- 1. Lo studente potrà chiedere l'anticipo ino a due esami di profitto per anno accademico, qualora abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti.
- 2. Lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e tutti gli esami degli anni precedenti potrà altresì chiedere l'anticipo fino a due esami per attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell'anno di corso.
- 3. L'anticipo degli esami può essere richiesto al momento in cui la percentuale di frequenza raggiunga almeno il valore minimo previsto dal presente Regolamento (farà fede la data di presentazione dell'istanza).

- 4. L'autorizzazione all'anticipo degli esami sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente inserimento della disciplina sulla piattaforma UniME ESSE3 è subordinato all'accertamento, da parte della competente struttura amministrativa, dei requisiti richiesti.
- 5. Non può essere autorizzato in nessun caso l'anticipo di esami per i quali non sia stata osservata la propedeuticità.

#### Art. 12 – Composizione delle Commissioni di esame

- Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del corso di laurea e sono composte da almeno due membri afferenti al settore scientifico-disciplinare della disciplina, dei quali uno deve essere il docente titolare dell'insegnamento.
- Nel caso di attività formative a più moduli (insegnamenti integrati) la Commissione è composta da un numero di docenti pari al numero di moduli appartenenti ai diversi settori scientifico disciplinari di cui si compone l'attività formativa, uno dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento integrato. La valutazione complessiva del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.
- 3 Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente titolare del corso o, nel caso di attività formative a più moduli, dal docente responsabile dell'insegnamento integrato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, su proposta del Coordinatore di corso di laurea, il Direttore nomina un sostituto.
- 4 Nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di Professori e/o Ricercatori dei settori scientifico-disciplinari della disciplina possono far parte della Commissione docenti a contratto e/o cultori della materia
- Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta issata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata, fatto salvo l'eccezione prevista al successivo art. 13 comma 3.
- 6 Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento didattico d'Ateneo.

#### Art. 13 - Mobilità nazionale e internazionale

- 1. Il corso di laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità e di scambio con Atenei nazionali ed internazionali sulla base di convenzioni/accordi.
- 2. Il Consiglio di corso di studi si impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma di mobilità nazionale e/o internazionale per attività di studio e/o di tirocinio e di preparazione della tesi (cd. ricerca tesi) i CFU acquisiti durante il periodo mobilità, secondo

quanto stabilito nel Learning Agreement, previo parere del referente della mobilità del corso di studi e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti vigenti sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero e in mobilità nazionale.

- 3. Gli assegnatari di borsa per la mobilità internazionale che devono iniziare il periodo di frequenza di attività formative che prevedono le verifiche di profitto per il conseguimento di voti e crediti presso le Istituzioni ospitanti, qualora il calendario didattico dell' Ateneo estero si sovrapponga anche in parte con la calendarizzazione degli esami di profitto presso l'Università degli Studi di Messina possono essere autorizzati in via eccezionale rispetto a quanto disposto dall'art. 20 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo dal Direttore di Dipartimento, su motivata richiesta dello studente che evidenzi il ricorrere dei richiamati presupposti, allo svolgimento di esami in una data antecedente rispetto a quella stabilita dal Calendario didattico.
- 4. La richiesta di anticipazione della data di esame di cui al precedente comma può essere autorizzata esclusivamente all'interno della stessa finestra temporale di svolgimento degli esami di profitto e nell'ambito delle attività didattiche per il proprio anno di corso la cui erogazione è stata completata alla data della richiesta e per le attività didattiche degli anni di corso precedenti, come da piano di studi. Non è, pertanto, ammessa la richiesta di spostamento della data di esame per attività didattiche del proprio anno di corso non ancora erogate.
- 5. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere concessa per la mobilità internazionale che riguarda esclusivamente lo svolgimento di attività di preparazione della tesi di laurea e/o il tirocinio formativo e di orientamento.

#### Art. 14 - Tirocinio Pratico Valutativo

- 1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
- 2. In base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia comprende un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito CFU).
- 3. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante. Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un

apposito Protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio.

- 4. La presenza in farmacia avviene nei giorni in cui la farmacia presta servizio e con l'assistenza del tutor professionale.
- 5. Per l'attivazione del TPV, l'Ateneo stipula una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al precedente comma 3.
- 6. Il tirocinio può essere svolto anche all'estero, previa verifica di conformità dei contenuti didattici con le vigenti normative e previa autorizzazione da parte dell'università, sentito l'Ordine professionale territorialmente competente. Il tirocinio di cui al presente comma può essere inserito in programmi di mobilità internazionale, in entrata o in uscita, o in accordi bilaterali tra università.
- 7. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista strutturato a tempo pieno.
- 8. Ai ini dell'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
- b) aver superato l'esame di Chimica farmaceutica generale (SSD CHEM-07/A) e di Farmacologia generale (SSD BIOS-11/A);
- c) aver almeno frequentato il corso di Tecnologia farmaceutica e di laboratorio di preparazione galenica (SSD CHEM/08/A) del terzo anno di corso;
- d) aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali nonché del tutor professionale e del tutor accademico.
- 9. L'acquisizione dei 30 CFU di tirocinio pratico valutativo è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.
- 10. Le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV sono riportate in un Regolamento del TPV, redatto sulla base del Protocollo in materia di tirocinio curriculare partico- valutativo (TPV) sottoscritto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

#### Art. 14 bis - Prova Pratica Valutativa

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito, PPV) che precede la discussione della tesi di laurea.

- 2. La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
- 3. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di studi, e, per l'altra metà, farmacisti designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.
- 4. Gli studenti che conseguono il giudizio di idoneità alla PPV accedono alla discussione della tesi di laurea.

#### Art. 15 - Prova finale e conseguimento del titolo

- 1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in Farmacia, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal piano della Didattica Programmata, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
- 2. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente deve presentare domanda alla competente struttura amministrativa, controfirmata dal relatore, per il tramite del Direttore di Dipartimento, almeno 180 giorni prima dalla data di inizio della sessione in cui si intende sostenere l'esame di laurea. A tal ine farà fede la data del protocollo di ingresso. Per gli studenti in mobilità quest'ultimo requisito verrà attestato dal referente alla mobilità del corso di studi.
- 3. L'argomento della tesi deve essere dichiarato all'atto della presentazione della domanda.
- 4. Possono svolgere il ruolo di relatore docenti dell'Ateneo, supplenti, docenti assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda. Lo studente e il relatore possono avvalersi della collaborazione di un correlatore che può essere un docente di altro Ateneo, anche estero, o essere figura professionale, anche di altra nazionalità, esterna all'Università. In quest'ultimo caso, all'atto della presentazione della domanda di tesi, deve essere prodotta un'attestazione a firma del relatore in merito alla qualificazione scientifica e/o professionale del correlatore in rapporto con la dissertazione oggetto di esame. Compito specifico del relatore e dell'eventuale correlatore è coordinare le attività dello studente nella preparazione della tesi in relazione al numero di crediti formativi previsti per questa attività.
- 5. La prova finale per il conseguimento della laurea si compone di una prova pratica valutativa nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico- pratiche e applicative del proprio profilo professionale che precede la discussione pubblica della tesi. La tesi può essere a carattere sperimentale o compilativa e la redazione deve comportare un impegno dello studente commisurato al numero di crediti assegnati alla prova finale.

- 6. La modalità di svolgimento dell'esame finale prevede la presentazione della tesi, anche mediante supporto multimediale, e una discussione anche con domande rivolte allo studente. Il tempo concesso per la presentazione e la discussione è uguale per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea.
- 7. La tesi, corredata dalla firma del relatore e dell'eventuale correlatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi, seguendo le procedure on-line, almeno 7 giorni lavorativi prima della prova finale. La tesi è resa visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominata dal Direttore.
- 8. La tesi è redatta nella lingua di erogazione del corso ovvero su richiesta dello studente il relatore può approvare la redazione della tesi in lingua inglese.
- 9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.
- 10. Il punteggio finale dell'esame di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base, il voto curriculare ed il voto di valutazione. Il punteggio di base è dato dalla media ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi, previste nel piano di studi del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta e lode è assegnato valore di 31.
- 11. Per l'attribuzione del voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 4 punti, che sono assegnati adottando i seguenti criteri:
  - max 2 punti per partecipazione ad almeno un programma di mobilità con acquisizione di CFU (0,33 punti per ogni mese di mobilità);
  - 2 punti per la conclusione degli studi entro la durata normale del corso;
  - 1 punto per la conclusione degli studi entro un anno oltre la durata normale del corso;
  - 1 punto premialità determinata dall'acquisizione di almeno due lodi nelle materie di base e/o caratterizzanti.
- 12. Per l'attribuzione del voto di valutazione la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 7 punti che sono assegnati adottando i seguenti criteri:
  - la qualità del lavoro di tesi;
  - la conoscenza da parte del candidato degli argomenti del suo elaborato e della principale bibliografia di riferimento e la capacità di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del corso di studi;
  - la capacità di sintetizzare, in maniera puntuale ed esaustiva, il lavoro effettuato ed i risultati raggiunti, entro il tempo assegnato per l'esposizione;
  - la capacità di rispondere alle domande poste dalla Commissione in maniera pertinente.
- 13. Ai candidati che abbiano conseguito un punteggio finale superiore o uguale a 112 può essere attribuita la lode, su proposta del relatore, con parere unanime della commissione. Inoltre, su proposta del relatore, con parere unanime della Commissione, se il punteggio base è superiore o uguale a 107 può essere attribuita anche la Menzione accademica.

- 14. L'esame di laurea si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea assegnato dalla Commissione
- 15. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della laurea deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione della tesi.
- 16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio del corso di laurea. La Commissione è composta da almeno sette membri, con la partecipazione di non più di due membri designati dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina; la maggioranza è composta da professori di ruolo dell'Ateneo, titolari di insegnamento nel Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purchè nel rispetto dell'art. 24 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca.
- 17. Il Presidente della Commissione è il Direttore o il Coordinatore del corso di studi, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti.
- 18. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in almeno tre appelli, stabiliti nel Calendario didattico.
- 19. La consegna dei diplomi di Laurea avviene in occasione di una cerimonia collettiva nella data stabilita dall'Ateneo.

# Art.16 Riconoscimento crediti formativi per trasferimenti, passaggi da altro corso, e iscrizione di studenti già laureati

- 1. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo italiano o straniero, legalmente riconosciuto, di passaggio da altro corso di studio o di nuova iscrizione il Consiglio di corso di laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.
- 2. Qualora il corso di studi di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e successive modificazioni.
- 3. Il Consiglio di corso di laurea assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi settori scientifico-disciplinari previsti nella Didattica Programmata del corso di studi in ingresso.
- 4. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un corso di laurea appartenente alla classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
- 5. Il Consiglio di corso di laurea delibera altresì sul riconoscimento della carriera di studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università

italiana o straniera e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, il riconoscimento dei crediti acquisiti.

- 6. Lo studente che ha conseguito il titolo in un corso di laurea appartenente ad una classe diversa dalla classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale può chiedere il riconoscimento di tutto o parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale.
- 7. Lo studente che ha conseguito il titolo in un corso di laurea nella classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale può richiedere il riconoscimento di parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale, previa valutazione del Consiglio di corso di studi sulla differenziazione dei due corsi per obiettivi formativi specifici e piani di studio.
- 8. Lo studente che ha conseguito il titolo in un corso di laurea magistrale può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti nel suddetto corso, in ogni caso con esclusione della prova finale.
- 9. Nel caso di CFU acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, anche attraverso un'apposita Commissione, valuta l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, delibera eventuali prove integrative, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
- 10. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un settore scientifico-disciplinare siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento previsto nel corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.
- 11. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in settori scientifico-disciplinari diversi da quelli impartiti nel corso, purchè vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Didattica Programmata e salva la possibilità di prevedere integrazioni.
- 12. In caso di convalida, qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un settore scientifico-disciplinare siano superiori rispetto ai crediti formativi riconosciuti nel corrispondente settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento previsto nel corso, i crediti residui verranno convalidati come attività a scelta dello studente.
- 13. Nel caso di trasferimento da altro Ateneo o da altro corso di laurea o per studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio, agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:
- a) all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
- b) se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;

- c) in caso di esami sostenuti presso Atenei stranieri, il Consiglio di corso di studi si basa sulle tabelle di conversione (ECTS o altro) fornite dalle medesime università. Nel caso in cui l'Università straniera non fornisse tabelle di conversione, per l'attribuzione del voto italiano la votazione verrà ricondotta in trentesimi attraverso una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino.
- 14. Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione secondo la seguente tabella:
- ammissione al 2° anno per un numero di CFU riconosciuti almeno uguale a 39;
- ammissione al 3° anno per un numero di CFU riconosciuti almeno uguale a 79;
- ammissione al 4° anno per un numero di CFU riconosciuti almeno uguale a 119;
- ammissione al 5° anno per un numero di CFU riconosciuti almeno uguale a 159.

## Art. 17 – Riconoscimento dei crediti formativi per competenze professionali acquisite, per attività formative di livello post- secondario e per successi sportivi di eccellenza

- 1. Nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento Didattico di Ateneo, possono essere riconosciuti CFU per:
- a. conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- c. il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

#### Possono altresì essere riconosciuti CFU in relazione:

- d. altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario incluse quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
- 2. Il limite massimo di crediti riconoscibili è pari a 48 CFU
- 3. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
- 4. Allo studente è consentita la possibilità di chiedere in momenti diversi nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività di cui al comma 1, purchè il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU.
- 5. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale, e viceversa.
- 6. Ai fini del riconoscimento, lo studente inoltra richiesta al Consiglio di corso di studio che delibera sulla base della documentazione prodotta con le modalità di cui al comma 7.

- 7. È necessario che le attività di cui al comma 1 lett a-c, per le quali lo studente chiede il riconoscimento, siano certificate a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte. Ai ini del riconoscimento, se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se l'attività è stata svolta invece presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.
- 8. Apposite Linee Guida di Ateneo disciplineranno i riconoscimenti di cui al comma 1 lett. d.

## Art. 18 Riconoscimento Crediti Formativi in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di Studio

- 1. Nei casi di contemporanea iscrizione ad altro corso di studi il Consiglio di corso di laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti dallo studente nell'altro corso di studi ino alla concorrenza massima di 1/3 dei CFU necessari per il conseguimento del titolo. Possono essere oggetto di riconoscimento entro i suddetti limiti e con le seguenti modalità:
- a. i crediti acquisiti nelle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative appartenenti a settori scientifico-disciplinari comuni ai due corsi di studio e aventi lo stesso numero di CFU. I suddetti crediti possono essere riconosciuti nei corrispondenti settore scientifico disciplinare degli insegnamenti previsti nel corso oppure come attività a scelta dello studente (TAF D);
- b. nel caso di attività formative mutuate fra i due corsi di studio il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga a eventuali limiti quantitativi di CFU annuali previsti nel piano della Didattica Programmata del corso di laurea in magistrale a ciclo unico in Farmacia;
- c. i crediti acquisiti nell'altro corso di studi in attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D) ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, purchè valutate coerenti con il progetto formativo;
- d. parte dei crediti, acquisiti in attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative appartenenti a settore scientifico-disciplinare comuni ai due corsi di studio, ma aventi differenti numero di crediti, possono essere riconosciuti nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti previsti nel corso;
- e. i crediti acquisiti nelle competenze linguistiche e/ o in abilità informatiche e telematiche (TAF F) possono essere riconosciuti qualora le predette competenze e abilità siano previste nel piano della Didattica programmata.
- 2. Nei casi di contemporanea iscrizione non possono essere oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio di corso di studio i crediti acquisiti, nell'altro corso di studi, nelle attività di tirocinio formativo e orientamento e/o di stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati,

ordini professionali, e/o tirocinio pratico valutativo, laboratori associati a specifici settori scientifico-disciplinari, poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso.

#### Art. 19 - Orientamento e tutorato

- 1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
- 2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del corso di laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
- 3. Il tutorato degli studenti iscritti al corso di laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
- 4. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito istituzionale del Dipartimento.
- 5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

### Art. 20 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi Lauree triennali e magistrali a ciclo unico

- 1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
- 2. Il corso di studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
- 3. Per quanto attiene alla decadenza dagli studi e alla rinuncia agli stessi si rinvia all'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo e alla normativa vigente in materia.
- 4. Il corso di studio non prevede la figura dello studente ripetente, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, del presente regolamento ed il mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

#### Art. 21 Valutazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio di corso di studi attua le forme di valutazione della qualità della didattica previste dalla normativa vigente con le modalità del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo e le scadenze definite dal Presidio della Qualità di Ateneo.

### Art. 22 - Modifiche al Regolamento

1. Relativamente alle modifiche al presente Regolamento si rinvia all'art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo.

#### Art. 23 - Norme transitorie

- 1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla coorte 2025/2026.
- 2. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.
- Allegato 1: Ordinamento didattico del CdS in vigore (dalla scheda SUA-CdS- Sez. Amministrazione-Sezione F)

Allegato 2: Tabella della Didattica Programmata completa della tabella delle propedeuticità